



COMUNE DI RANZANICO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: PIAZZA DEI CADUTI, 1 - C.A.P. 24060 - CODICE FISCALE E PARTITA I.V.A. 00579520164
TEL. (035) 829022 - FAX (035) 829268 - E-MAIL: info@comune.ranzanico.bg.it

CODICE ENTE 10183

DELIBERAZIONE N. 9 del 28-04-2016

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA Ordinaria DI Prima CONVOCAZIONE

Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU). Conferma aliquote anno 2016.

L'anno **duemilasedici** addì **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati in seduta i Componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

RENATO FRERI	Presente	Sindaco
ANDREA ZAMBETTI	Presente	Vice-Sindaco
ROMINA FEDERICI	Presente	Consigliere
SILVANA GRAZIA LONGA	Presente	Consigliere
ISABEL SIGNORELLI	Presente	Consigliere
GINO NOACCO	Presente	Consigliere
CATERINA ZAPPELLA	Presente	Consigliere
STEFANIA BIANCHI	Presente	Consigliere
MIRCO ALDO ZAMBETTI	Presente	Consigliere
CORRADO PATERA	Presente	Consigliere
FABRIZIO ZAMBETTI	Presente	Consigliere

Totale presenti. 11

Totale assenti: 0

Assiste il Segretario Comunale, Stefano Valli, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, RENATO FRERI, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco introduce i contenuti del presente punto all'ordine del giorno.

Il consigliere Patera esprime il proprio voto contrario motivato dal fatto che l'amministrazione ha deciso di terminare l'affidamento della gestione dell'IMU a ditta esterna e quindi di internalizzare la gestione con aggravio notevole per gli uffici comunali. Questo creerà disagi per i cittadini perché il lavoro dei dipendenti è già gravoso oggi, dichiarandosi diversamente favorevole sulla destinazione di parte dei risparmi ai dipendenti, nell'ambito del contratto decentrato del personale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art.1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" – Legge di stabilità 2014), dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTO l'art. 9 bis della Legge 23 maggio 2014 n. 80 (conversione del decreto Legge 28 marzo 2014 n. 147) che ha abrogato il potere di assimilazione degli enti locali per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini residenti all'estero iscritti all'AIRE, eliminando parte del testo del settimo periodo del comma 2 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, stabilendo che:

1. a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

2. sull'unità immobiliare sopradescritta le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

VISTO l'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" – Legge di stabilità 2016).

VISTO CHE la disciplina per l'applicazione dei tributi è attribuita al Consiglio Comunale cui compete l'adozione di apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997.

RICHIAMATO quanto stabilito dall'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che

il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO il Decreto Legge del 28/10/2015 ed il D.m. 01.03.2016 che ha differito al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2016.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione delle aliquote applicabili nel 2016 nell'ambito dei tributi IMU e TASI, componenti dell'imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi.

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 della citata Legge 27 dicembre 2013 n. 147, così come modificato dal D.L. n. 16 del 18 febbraio 2014 convertito con modificazioni nella Legge n. 68 del 2 maggio 2014 e dall'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, l'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2016 risulta basata su una disciplina che prevede:

la non applicabilità:

- per gli immobili adibiti ad abitazione principale e per le relative pertinenze, con esclusione di quelli rientranti nella categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, compresi quelli delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari anche se studenti universitari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica;

l'applicabilità:

- per le unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado riduzione del 50% della base imponibile IMU;

- agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,60 per mille da destinare allo Stato, aumentata di 3 punti per mille da versare al Comune, così come stabilito dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228.

PRESO ATTO che non è possibile aumentare la misura delle aliquote dei tributi per l'anno 2016 rispetto a quella prevista per l'anno 2015, così come stabilito dal comma 26 articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica.

TENUTO CONTO CHE il comma 688 della citata Legge 147/2013, così come modificato dall'art. 1 comma 1 lettera b) del D.L. n. 16/2014 convertito nella Legge 2 maggio 2014 n. 68 stabilisce che il versamento della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del

testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali modifiche normative in materia di tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione della aliquota TASI relativa all'anno 2016, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti e, in particolare del comma 14 lettera a) dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, che ha modificato il comma 639 della legge 147/2013 come segue:

*“639. È istituita l'imposta unica comunale (IUC). La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU),, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, **escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,**”.*

VISTO il regolamento sull'imposta comunale unica (IUC) approvato con deliberazione consiliare n.08/2014.

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità finanziaria da parte del responsabile del Settore Ammin.vo/Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000.;

VISTO il parere espresso dal Revisore dei conti in data 22.04.2016 ns. prot. 1654 (allegato al presente provvedimento) ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) n. 7 del Dlgs 267/2000 smi.

VISTO il D.lgs 267/2000.

Dato atto che la votazione, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente esito:

Consiglieri presenti:	n. 11
Consiglieri votanti:	n. 11
Voti favorevoli:	n. 10
“ contrari:	n. 1 (Patera Corrado)

DELIBERA

1. di confermare le seguenti aliquote e di prendere atto delle riduzioni stabilite dalla legge, con efficacia dal 1° gennaio 2016:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ordinaria per tutti gli immobili diversi da quelli esenti (fabbricati, aree edificabili) : **10,6 per mille**

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D: **10,6 per mille (di cui 7,6 per mille allo Stato)**

Immobili concessi in comodato d'uso gratuito da parenti in linea retta entro il primo grado, in presenza dei requisiti stabiliti dalla Legge 28/12/2015 n. 208: **Riduzione del 50% della base imponibile**

- di confermare l'assimilazione ad abitazione principale della seguente tipologia immobiliare a condizione che non risulti locata:

a. unità possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari, a seguito di ricovero permanente.

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Per abitazioni Principali e relative Pertinenze.	0 per mille (esente ai sensi dell'art. 1, comma 639 della legge 147/2013 così come modificato dall'art. 1, comma 14, lettera a) della legge 208/2015)
Per abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9.	2 per mille
Aliquota per comodati	0 per mille
Aliquota per locati a residenti	0 per mille
Aliquota per unità abitative a disposizione	0 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	0 per mille
Aliquota per le aree edificabili	0 per mille

- a) di confermare, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la detrazione di € 70,00 per abitazione principale per le categorie A/1, A/8 e A/9, specificando che la stessa opererà esclusivamente con riferimento alla TASI dovuta;
- b) di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- c) di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

2. di inviare la presente deliberazione al ministero dell'Economia e delle finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147/bis del D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto Responsabile esprime parere Favorevole di Regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Ranzanico, 21-04-2016

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO**
F.to ANGELO PIZZIGHINI

Ai sensi dell'art. 147 bis e 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il sottoscritto Responsabile esprime parere Favorevole di Regolarità contabile;

Ranzanico, 21-04-2016

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO**
F.to ANGELO PIZZIGHINI

IL PRESIDENTE
F.to RENATO FRERI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Stefano Valli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Responsabile del Procedimento, si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e della Legge 69/2009 e s.m.i. è stata pubblicata all'albo pretorio on line (sito web: www.comune.ranzanico.bg.it) il giorno 16-05-2016 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 16-05-2016 al 31-05-2016,

Lì, 16-05-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Stefano Valli

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione pubblicata all'albo pretorio on line in data 16-05-2016 è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, comma III della Legge n.267/00.

Lì, 27-05-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Stefano Valli

Copia conforme per uso amministrativo

Addì, 16-05-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Stefano Valli